



REGIONE DEL VENETO



Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto *Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 21 DEL D. LGS 2 GENNAIO 2018, N. 1

E AI SENSI DELL'ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241

TRA

- la **Regione del Veneto** (di seguito denominata **Regione**), con sede legale a Venezia, Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99, Codice fiscale n. 80007580279 - rappresentata dal Dott. Luca Marchesi in qualità di Direttore *pro tempore* dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, in forza dei poteri conferiti con Delibera della Giunta Regionale n. 24 del 12 gennaio 2021;
- l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito denominata **ARPAV**), con sede legale in Via Ospedale Civile n. 24 (PD), (Codice fiscale n. 92111430283) - rappresentata da ing. Loris Tomiato – Direttore Generale *pro tempore*, in forza dei poteri conferiti con DCRV n.81 del 21 luglio 2021;

E

- l'**Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali** (di seguito denominata **Autorità**) con sede legale a Venezia – Cannaregio 4314, Codice fiscale n. 94095640275, rappresentata dalla dott. ssa Marina Colaizzi, in qualità di Segretario Generale *pro tempore*, in forza dei poteri conferiti con DPCM 4 maggio 2021;

VISTI

- il comma 1 dell'art. 1, del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, che definisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile come sistema di pubblica utilità che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- l'art. 2 del medesimo Decreto Legislativo ai sensi del quale sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- l'art. 3 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo che stabilisce che il Servizio Nazionale della Protezione Civile si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'art.13 comma 2 dello stesso Decreto Legislativo e che ricomprende le Regioni tra le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- l'art. 17 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo, nel quale si stabilisce che il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province



- autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando ➔ per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e ss.mm.ii. recante Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile, la quale sancisce che la gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete;
 - la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2020 recante Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT-Alert, la quale chiarisce l'organizzazione del Sistema di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile e di IT-Alert;
 - la delibera n. 2012 in data 27 giugno 2006 della Giunta regionale del Veneto con cui è stato costituito il "Centro Funzionale Decentrato – modulo rischio idrologico e geologico";
 - i successivi accordi appositamente stipulati tra la Regione del Veneto e ARPAV mediante i quali sono stati affidati all'Agenzia, compiti a supporto delle attività del Centro Funzionale Decentrato regionale per garantirne il suo pieno funzionamento, mantenendo in capo alla Direzione regionale competente in materia di Protezione Civile le attività di supervisione, direzione, coordinamento e di controllo, sulle attività affidate in convenzione;
 - la delibera n. 837 del 31/03/2009 della Giunta regionale del Veneto con cui è stato dichiarato attivo ed operativo il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, a decorrere dal 02/04/2009 e le Delibere 1373 del 28 luglio 2014 e 1875 del 17 dicembre 2019 che regolano le modalità di funzionamento del CFD;
 - la L.R. n. 20/2007, che ha modificato la L.R. n. 32/1996, istitutiva dell'Agenzia che ha introdotto tra le funzioni di ARPAV di cui all'art. 3 comma 2, la previsione di cui alla lettera n) bis, ai sensi della quale ARPAV provvede a “svolgere le funzioni dell'ex Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in particolare quelle indicate dall'articolo 22 del DPR 24 gennaio 1991, n.85 concernente il Servizio tecnico nazionale idrografico e mareografico”. L'art. 14 bis della L.R. n. 32/1996 e s.m.i. assegna espressamente tali compiti al Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 con cui è stato approvato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto delle Alpi Orientali, predisposto ai sensi della Direttiva 2007/60/EC, che prevede l'attuazione della misura “Osservatorio dei cittadini sulle acque (CO)” (cod. M_43_1), il cui Soggetto Attuatore è l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. Tale misura consiste nell'attivazione e nello sviluppo di un Osservatorio dei cittadini (CO), al fine di incrementare le



banche dati e i canali di comunicazione in preparazione e durante gli eventi alluvionali, anche attraverso l'utilizzo di modelli di resilienza;

- il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 nella seduta del 21 dicembre 2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente, che conferma l'attuazione della misura "Osservatorio dei cittadini sulle acque (CO)" (cod. M_43_1);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque n. 506 del 30 novembre 2016, con cui sono state accreditate sulla contabilità speciale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali le somme relative all'attivazione del CO al bacino pilota Brenta-Bacchiglione;
- il decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali n. 110 del 31 dicembre 2018, con il quale è stato approvato il progetto relativo al CO che prevede, tra le varie attività, le seguenti azioni:
 - a) "sviluppo di tecnologie a supporto del CO", per l'integrazione dell'attuale rete di monitoraggio ambientale regionale con l'installazione e la manutenzione di ulteriori stazioni idro-termo-pluviometriche e lo sviluppo di una piattaforma informatica web e mobile in ambiente Cloud (in seguito Piattaforma);
 - b) "attivazione di campagne di informazione e comunicazione", per la definizione del Piano di Comunicazione, coinvolgimento di stakeholders, amministrazioni comunali, cittadinanza e relativa campagna di formazione;
 - c) attivazione di convenzioni con gli ordini professionali degli ingegneri di Venezia, Vicenza e Padova e la Federazione dei dottori Agronomi e Forestali del Veneto, per il coinvolgimento dei professionisti mediante la realizzazione di "campagne di rilievo dati" durante gli eventi di piena in punti prestabiliti;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2018, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- le OCDPC 558 del 15.11.2018 e 559 del 29.11.2018 recanti "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpite dagli eccezionali eventi meteo a partire da novembre 2018" con cui è stato nominato il Commissario Delegato;
- l'Ordinanza commissariale n. 4 del 21 aprile 2020, che prevede tra gli interventi previsti nel "Piano degli Interventi - Annualità 2020" l'intervento: "Implementazione modello matematico di piena dei bacini del fiume Tagliamento e Livenza per azioni di Protezione Civile del Centro Funzionale Decentrato (CFD)" (Codice LN145-2020-558-VE-268);



CONSIDERATO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la collaborazione di cui al presente accordo persegue finalità comuni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali con particolare riferimento all'innovazione;
- le applicazioni sviluppate per raccogliere e rendere accessibili i dati delle condizioni di rischio per le persone, il territorio e l'ambiente e la conoscenza tempestiva dell'estensione delle aree che possono essere colpite da eventi calamitosi costituiscono supporto utile all'attuazione delle attività e dei compiti di protezione civile, previsti dal D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- l'articolo 31 del D.lgs. n. 1/2018, nel definire la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, al comma 2, stabilisce che le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione;
- le attività di ricerca svolte dall'Autorità risultano utili ai fini dell'attuazione delle attività di Protezione Civile di cui al D.lgs. 1/2018 e rivestono carattere di interesse pubblico;
- i dati idrologici nivologici e meteorologici raccolti da ARPAV risultano utili e di interesse ai fini dell'attivazione e dello sviluppo dell'Osservatorio dei cittadini sulle acque;
- la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, l'individuazione dei rispettivi compiti delle stesse, nonché l'assenza di una remunerazione consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della L. n. 241/90, oltre che dell'art. 4 comma 3 e dell'art. 21 comma 3 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Obiettivi dell'Accordo ed impegni delle Parti

2.1 Le Parti concordano di collaborare reciprocamente, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, al fine di attivare e promuovere l'Osservatorio dei cittadini (CO), in particolare con l'obiettivo di:

- a) accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso di tecnologie informatiche (nuove tecnologie *web-based* di



- comunicazione a supporto dell'Osservatorio: piattaforme on-line, siti web e app) relative al rischio di alluvione e al monitoraggio ambientale, e sperimentare nuove tecniche di partecipazione e collaborazione con la cittadinanza;
- b) migliorare la valutazione delle condizioni di rischio (pericolo, vulnerabilità ed elementi esposti) e la generazione di nuovi dati mediante un uso interattivo della catena modellistica idrologico-idraulica e delle mappe del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), di cui alla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE;
 - c) aggiornare il PGRA migliorandone il dettaglio, anche mediante le informazioni, opportunamente validate, fornite dai cittadini;
 - d) testare l'utilizzo della tecnologia messa a disposizione dal CO ai fini di un'efficace attuazione della misura del PGRA ITN003_2VPC_002_M43: "Sviluppo di modelli integrati di valutazione del rischio con particolare riferimento al comportamento della popolazione in occasione di eventi alluvionali";
 - e) valutare le possibili modalità di integrazione dei dati raccolti attraverso il CO nelle attività di raccolta e sistematizzazione delle informazioni sugli eventi del passato ai sensi degli artt. 4.2(b) e 4.2(c) della predetta Direttiva 2007/60;
 - f) valutare le possibili modalità di integrazione dei modelli idrologici-idraulici sviluppati nell'ambito del CO nelle attività di previsione e allertamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto.

2.2 Le Parti assumono reciprocamente i seguenti impegni:

Regione:

- a) collaborazione inerente lo sviluppo delle attività e la diffusione dei relativi risultati in stretto coordinamento con l'Autorità;
- b) partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Autorità finalizzati all'insegnamento dell'utilizzo delle applicazioni informatiche di comunicazione appositamente sviluppate nell'ambito dell'Osservatorio dei cittadini, contribuendo in particolare alla promozione dei temi della sicurezza e della autoprotezione e alla formazione/informazione in merito al funzionamento del sistema di allertamento regionale.

ARPAV:

- a) condivisione dei dati di interesse per l'Osservatorio dei Cittadini, in particolare:
 - dati storici e in tempo reale afferenti la rete di monitoraggio idro-nivo-meteorologica di ARPAV,
 - dati di monitoraggio delle portate e scale di deflusso disponibili;
 - dati dei rilievi topo-batimetrici disponibili relativi ai corsi d'acqua;
 - dati dell'equivalente in acqua della coltre nivale (SWE).
- b) partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Autorità finalizzati all'insegnamento dell'utilizzo delle applicazioni informatiche appositamente sviluppate nell'ambito dell'Osservatorio dei cittadini, contribuendo in particolare alla formazione/informazione in merito al funzionamento del sistema di allertamento regionale.

Autorità:



- a) condivisione dei dati, delle elaborazioni e dell'attrezzatura tecnica necessaria per il corretto funzionamento della Piattaforma;
- b) messa a disposizione del personale tecnico e scientifico per la valutazione, l'interpretazione, l'acquisizione, l'elaborazione e resa dei dati;
- c) uso e fruizione di locali, mezzi ed attrezzature dell'Autorità per l'esecuzione del programma di attività congiunto;
- d) corsi di formazione sulla Piattaforma informatica web e mobile in ambiente cloud;
- e) manutenzione e sviluppo della Piattaforma;
- f) supporto h24 anche nella fase sperimentale di test e pre-operatività.

2.3 Le attività di approfondimento necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.2.1 nel contesto dell'avvio della fase di sperimentazione, verranno individuate congiuntamente durante il primo anno di attività mediante specifici disciplinari tecnici e troveranno attuazione attraverso specifici atti aggiuntivi al presente accordo, che definiscono gli aspetti amministrativi necessari e le opportune collaborazioni da attivare, finalizzate ad un più efficace svolgimento delle azioni. Le Parti, inoltre, si impegnano a garantire la tempestiva collaborazione necessaria al corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

2.4 Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, ciascuna Parte può avvalersi di altri soggetti tecnici e scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici). Rimane fermo che le obbligazioni derivanti da tali contratti impegnano la singola parte contraente.

Art. 3 – Decorrenza e durata - Recesso

3.1 Il presente Accordo ha una validità di quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato prima della sua naturale scadenza, previo accordo scritto tra le Parti.

3.2. Ciascuna parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicare alle altre Parti a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 4 - Oneri economici

La collaborazione oggetto del presente Accordo non genera oneri economici tra le Parti; ciascuna Parte si impegna a sostenere la quota di costi necessari all'attuazione dell'attività di collaborazione.

Art. 5 - Responsabili dell'esecuzione contrattuale e referenti tecnici

5.1 Al fine di coordinare in modo ottimale le reciproche attività, anche all'interno del proprio Ente, le Parti nominano ciascuna i seguenti Responsabili dell'esecuzione contrattuale:

- Regione: Direttore Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
- ARPAV: Direttore Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio;
- Autorità: Ing. Michele Ferri, Dirigente della Direzione dell'Idraulica, della Ricerca e dello



Sviluppo;

5.2 Le Parti individuano i seguenti Referenti Tecnici:

- Regione: Direttore della U.O. Prevenzione e coordinamento dell'emergenza e Direttore della U.O. Programmazione Difesa del Suolo;
- ARPAV: Dirigente U.O. Supporto alla protezione Civile;
- Autorità: Ing. Daniele Norbiato, Funzionario con l'incarico di elevata professionalità presso la Direzione dell'Idraulica, della Ricerca e dello Sviluppo.

5.3 L'eventuale sostituzione del Responsabile dell'esecuzione contrattuale e del referente tecnico deve essere tempestivamente comunicata alle altre Parti via PEC.

Art. 6 - Proprietà intellettuale e pubblicità dei risultati

6.1 La titolarità delle basi di dati territoriali preesistenti e utilizzati per lo sviluppo e la gestione dei prodotti relativi al presente Accordo rimane in capo a ciascuna Parte originariamente proprietaria; l'eventuale commercializzazione e/o la cessione dei prodotti oggetto del presente atto è subordinata alla normativa di settore vigente.

6.2 Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che sono congiuntamente proprietarie dei risultati derivanti dalle attività del presente accordo; i risultati potranno essere liberamente utilizzati per fini istituzionali e potranno essere pubblicati con l'obbligo di citare la fonte e le Parti.

6.3 Sono fatti salvi, in capo a ciascuna Parte, gli obblighi di diffusione di dati e informazioni ambientale in ossequio alla vigente normativa.

Art. 7 - Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a fornire alle altre tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo, che saranno ritenute utili per una migliore collaborazione; a non impiegare, senza il preventivo consenso delle altre Parti, le informazioni ed i materiali acquisiti che siano identificati espressamente come confidenziali/riservati e a non comunicarli a terzi, tranne che ai soli soggetti i quali, all'interno della propria organizzazione, ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

Art. 8 – Modifiche ed integrazioni

Qualsiasi modifica e/o integrazione ai contenuti del presente accordo dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta e produrrà effetto dalla data della sottoscrizione.

Art. 9- Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal Dlgs. 101/2018, le Parti si danno reciproca informazione che i dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale



consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 10 - Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro per effetto del presente Accordo. In mancanza di composizione amichevole, tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, in sede di giurisdizione esclusiva al TAR Veneto.

Art. 11 - Registrazione e spese

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A, Parte Prima del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i, con oneri a carico di ciascuna Parte in parti uguali e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Venezia,

Padova,

Venezia,

.....

.....

.....

Per la Regione del Veneto

Per l'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto

Per l'Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali
Autorità

Il Direttore dell'Area
Tutela e Sicurezza del Territorio
Dott. Luca Marchesi

Il Direttore Generale
Ing. Loris Tomiato

Il Segretario Generale
Dott. ssa Marina Colaizzi,

